

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione dirigenziale n. 0228 è stata affissa all'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 23/07/2018 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)


Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO il
Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, avv. Francesco D'Onofrio, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0228/2018 del 23/07/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione rimborso spese legali in favore dei dipendenti di questa Azienda - matricole n. 840 e n. 1600- assolti nei procedimenti penali r.g.n. 585/2009 del Giudice di Pace di Matera e r.g.n. 5/2016 del Tribunale di Matera.



IL DIRIGENTE

CONSIDERATO CHE :

-i dipendenti di questa Azienda, identificati con le matricole n. 840 e n.1600, sono stati sottoposti ai seguenti procedimenti penali, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- 1) r.g.n. 585/2009, in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Matera;
- 2) r.g.n. 5/2016, in secondo grado dinanzi al Tribunale di Matera, in composizione monocratica;

-con le note prot. n.16007 e n. 16008 del 19-11-2010, relative al giudizio di primo grado, e prot. n. 3836 del 31-3-2016 e prot. n. 3911 dell'1-4-2016, relative al giudizio di appello, i suddetti dipendenti hanno preventivamente ed unilateralmente comunicato a questa Azienda il nominativo del proprio difensore di fiducia;

- entrambi i processi si sono conclusi con la formula assolutoria piena, "perché il fatto non sussiste", rispettivamente, con la sentenza n. 15/2016 del Giudice di Pace di Matera e con la sentenza n. 3/2017 del Tribunale di Matera, divenuta definitiva ai sensi di legge;

-la normativa di riferimento (CCNL del 14-9-2000, art. 28) riconosce il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti, qualora i medesimi siano stati assolti con la formula più ampia e liberatoria, in assenza di conflitto di interessi con l'Ente, per atti o fatti strettamente riconducibili al rapporto di servizio, in modo che gli effetti del loro agire non possano non essere imputati direttamente all'Ente;

-in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il rimborso delle spese legali richiesto "ex post", a seguito dell'esito del giudizio, risulta ammissibile se rispondente a parametri di obiettiva congruità (parere Corte dei Conti Lazio n. 37/2011);

VISTE le note prot. n. 7414 e n. 7385 del 17-7-2018, con le quali i suddetti dipendenti chiedono il rimborso delle spese legali, versate al difensore di fiducia;

RITENUTO congruo, in ragione della natura indennitaria della suddetta somma, provvedere alla rifusione degli importi in base ai minimi tariffari ex D.M. n. 55/2014, per ciascuno dei due gradi di giudizio;

RITENUTI sussistenti i presupposti suevidenziati per procedere alla rifusione delle spese legali, e precisamente:

- 1) l'assoluzione con formula piena;
- 2) l'assenza di conflitto di interessi con l'Ente, non costituitosi parte civile, e l'assenza di eventuali e residuali responsabilità di tipo disciplinare o contabile a carico degli stessi;
- 3) la stretta connessione fra gli atti e i fatti, contestati penalmente, e l'espletamento di attività e compiti riconducibili al rapporto di servizio con questa Azienda;
- 4) la congruità, ragionevolezza e adeguatezza delle somme da rifondere a titolo di spese legali, in relazione all'attività espletata, riscontrata attraverso l'esame dell'attività processuale, come attestata in atti dal difensore, tenuto conto dell'entità e della durata dei procedimenti, in base ai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014;

RITENUTO di poter liquidare le somme di €.1.575,85, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, e di €. 1.313,21, per il giudizio di appello dinanzi al Tribunale, per un totale di €. 2.889,06, nei confronti di ciascuno dei dipendenti in questione;

VALUTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 71 del 6/12/2017 e approvato dalla Regione Basilicata, per effetto dell'art. 18 della L. R. n. 11/2006, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 178/2018;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza, in conto competenza del bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, sul capitolo n. 10403.008 "spese diverse e contenziosi"

DETERMINA

-Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-Di provvedere al rimborso delle spese legali, pari a complessivi €. **5.778,12** nei confronti dei dipendenti matricole n.840 e n. 1600, in relazione ai due procedimenti penali r.g.n. 585/2009 del Giudice di Pace di Matera e r.g.n. 5/2016 del Tribunale di Matera, definito con sentenza passata in giudicato;

-Di impegnare in conto competenza del bilancio di previsione 2018, al capitolo 10403.008 "spese diverse e contenziosi", la somma complessiva di €. **5.778,12**, così ripartita:

- 1) €. 2.889,06 , in favore del dipendente matricola n. 840;
- 2) €. 2.889,06 , in favore del dipendente matricola n. 1600;

-Di liquidare le suddette somme, mediante accredito sui conti correnti sottoindicati:

- 1) IBAN IT85ZO311116101000000002809 per il dipendente matr. n. 840 ;
- 2) IBAN IT 15L0101016100100000004956 per il dipendente matr. n.1600;

-Di imputare in conto competenza del bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la somma di €.5.778,12 al capitolo 10403.008 "spese diverse e contenziosi", che presenta la necessaria disponibilità;

-Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;

-Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, in ragione del tempo decorso dal passaggio in giudicato della sentenza di appello.

IL DIRIGENTE
(avv. Francesco D'Onofrio)

